



Comune di Verona

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI
VERONA PER FINALITÀ DI TUTELA DEGLI IMMOBILI
COMUNALI E PER IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 36 del 1 luglio 2021

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Ambito di applicazione del trattamento dei dati personali
- Art. 5 - Ambito di applicazione del trattamento dei dati personali mediante impianti di videosorveglianza del traffico urbano
- Art. 6 - Ambito di applicazione del trattamento dei dati personali mediante impianti di videosorveglianza e controllo degli accessi all'interno e nel perimetro degli immobili comunali

CAPO II SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 7 - Titolare del trattamento e soggetti che esercitano le funzioni per conto del titolare
- Art. 8 - Ufficio di supporto del titolare del trattamento
- Art. 9 - Responsabile (esterno) del trattamento
- Art. 10 - Soggetti autorizzati ad accedere agli impianti o ai locali che li ospitano
- Art. 11 - Autorizzati al trattamento nell'ambito della gestione degli impianti di videosorveglianza del traffico urbano e di videosorveglianza e controllo degli accessi degli immobili comunali
- Art. 12 - Accesso ai sistemi da parte degli autorizzati al trattamento

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Regole generali per il trattamento dei dati personali

- Art. 13 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 14 - Obbligo di informativa
- Art. 15 - Diritti dell'interessato
- Art. 16 - Accesso ai filmati
- Art. 17 - Comunicazione dei dati personali
- Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati personali

Sezione II - Sicurezza nel trattamento dei dati personali

- Art. 19 - Misure di sicurezza

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Modifiche regolamentari

Art. 22 - Entrata in vigore

CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Verona nei seguenti ambiti:
 - videosorveglianza del traffico urbano;
 - videosorveglianza e controllo degli accessi all'interno e nel perimetro degli immobili di proprietà o gestiti dal Comune di Verona.
2. Negli impianti di videosorveglianza di cui all'art. 1 rientrano anche i videocitofoni con funzione di telecamera.
3. Il presente regolamento non disciplina l'utilizzo del sistema elettronico di controllo accessi nella Zona a Traffico Limitato (ZTL), delle corsie riservate ai mezzi pubblici, nonché l'accertamento in modalità remota di sanzioni al Codice della Strada con apparecchiature di videoripresa, in quanto regolamentato specificamente dallo stesso Codice e dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, anche ai fini del rispetto della tutela dei dati personali.
4. Il presente regolamento non riguarda inoltre la rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici o meteorologici, poiché l'attività effettuata dall'Ente attraverso la web cam installata presso la sede municipale e negli altri punti di interesse turistico o ambientale, avviene con modalità che rendono non identificabili i soggetti ripresi. Non riguarda altresì l'attività di videoripresa delle sedute degli organi istituzionali del Comune di Verona e delle circoscrizioni comunali, disciplinata da apposito regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio n. 61 del 30 ottobre 2014 e successive modifiche e integrazioni.
5. Relativamente all'attività di videosorveglianza per edifici e servizi gestiti da altri soggetti, in particolare dalle aziende di servizio del Comune di Verona, si rimanda a specifici regolamenti o accordi di partenariato pubblico-privato sottoscritti con l'Ente.
6. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto da:
 - Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
 - specifici provvedimenti dell'Autorità di controllo nazionale in materia di protezione dei dati personali;
 - Linee Guida sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video (Linee guida n. 3/2019), adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board), del quale fanno parte le autorità di controllo per ciascun stato membro e il Garante europeo della protezione dei dati.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “trattamento”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - b) per “dato personale”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile (interessato), anche indirettamente; in particolare per quanto riguarda il presente regolamento, si intende per dato personale l’immagine rilevata e registrata attraverso gli impianti di videosorveglianza indicati all’art. 1;
 - c) per “titolare”, l’Ente Comune di Verona, che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
 - d) per “responsabile”, la persona fisica o giuridica, che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
 - e) per “autorizzati”, le persone fisiche che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento;
 - f) per “interessato”, la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali;
 - g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione, o mediante interconnessione;
 - h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione degli impianti di videosorveglianza indicati all’art. 1, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
2. Il trattamento dei dati personali negli ambiti indicati all’art. 1 è finalizzato specificamente:
 - a) al monitoraggio del traffico;

- b) a tutelare gli immobili di proprietà o gestiti dal Comune di Verona e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) a tutela delle persone che transitano o si trovano all'interno e nel perimetro degli immobili comunali.
3. Le predette finalità sono del tutto conformi ai compiti di interesse pubblico e alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Verona, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 concernente trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dal Codice di procedura penale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 4 - Ambito di applicazione del trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione degli impianti di videosorveglianza indicati all'art. 1, rinviando per eventuali specificità a quanto riportato nei seguenti artt. 5 e 6 del presente regolamento.
2. I suddetti impianti e gli altri impianti di controllo degli accessi non possono essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970, n. 300) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 5 – Ambito di applicazione del trattamento dei dati personali mediante impianti di videosorveglianza del traffico urbano

1. Le immagini rilevate dagli impianti di videosorveglianza del traffico urbano sono utilizzate per il monitoraggio del traffico e non possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, qualora siano l'unico strumento di accertamento dei fatti.

Art. 6 – Ambito di applicazione del trattamento dei dati personali mediante impianti di videosorveglianza e controllo degli accessi all'interno e nel perimetro degli immobili comunali

1. Il trattamento dei dati personali mediante impianti di videosorveglianza all'interno e nel perimetro degli immobili comunali è effettuato a seguito dell'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e controllo degli accessi installati presso gli stessi immobili, per fini di sicurezza e tutela delle persone che transitano o si trovano all'interno dell'area interessata e del patrimonio immobiliare dell'Ente.

CAPO II

SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7 – Titolare del trattamento e soggetti che esercitano le funzioni per conto del titolare

1. Il Comune di Verona riveste la qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento.
2. Il titolare esercita le proprie funzioni tramite il coordinatore (Segretario Generale) e tramite i dirigenti, ai quali come previsto dall'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha attribuito specifici compiti e funzioni. Può altresì avvalersi del supporto e della consulenza del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) dell'Ente.
3. Nella sua qualità di titolare, anche attraverso i soggetti che esercitano le funzioni per conto del titolare e in particolare il Comandante del Corpo di Polizia Locale, il Comune di Verona valida l'installazione o gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza oggetto del presente regolamento con le modalità stabilite nel medesimo o in specifici accordi di partenariato pubblico-privato, in particolare con le aziende partecipate o con altri soggetti privati.
4. I dirigenti sono tenuti al rispetto, sotto la propria responsabilità, degli adempimenti stabiliti nel presente regolamento, con particolare attenzione a quanto previsto all'art. 8, comma 3.

Art. 8 – Ufficio di supporto del titolare del trattamento

1. Il Comune di Verona ha istituito un ufficio di presidio interno al fine di garantire il rispetto degli adempimenti previsti in materia di videosorveglianza, avvalendosi del supporto e della consulenza del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD/DPO) dell'Ente.
2. I componenti del presidio interno vengono designati con apposito provvedimento del Segretario Generale, sentiti i dirigenti interessati.
3. Deve essere preventivamente validata dal suddetto ufficio l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza e controllo degli accessi e la manutenzione di quelli esistenti, intendendo per quest'ultima la manutenzione straordinaria degli impianti esistenti che comporti una modifica sostanziale dell'impianto originario, con particolare riguardo all'area sorvegliata e a tempi e modalità di conservazione delle immagini. La validazione da parte dell'ufficio di presidio interno riguarda impianti di videosorveglianza o sistemi analoghi, da installare all'interno o nel perimetro degli edifici gestiti dall'Ente mentre è esclusa in caso di monitoraggio del traffico urbano.
4. I dirigenti, nell'ambito di loro competenza, devono comunicare preventivamente già in sede di progetto di fattibilità l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza e controllo degli accessi o la manutenzione straordinaria di quelli esistenti, inviando una scheda tecnica dell'impianto o una nota esplicativa all'ufficio di presidio interno come indicato all'art. 8, comma 2, del presente regolamento.

Art. 9 – Responsabile (esterno) del trattamento

1. La responsabilità (esterna) del trattamento dei dati personali connesso all'attività di videosorveglianza negli ambiti indicati all'art. 1 è attribuita con la sottoscrizione, tra il titolare e il responsabile, dell'accordo sul trattamento dei dati personali.
2. In tale accordo, devono essere analiticamente specificati per iscritto i compiti affidati al responsabile.
3. I responsabili devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell'accordo sottoscritto.
4. Il titolare vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, anche tramite verifiche a cura del presidio interno indicato all'art. 8.

Art. 10 - Soggetti autorizzati ad accedere agli impianti o ai locali che li ospitano

1. L'accesso alle sale di controllo e ai locali che ospitano gli impianti di videosorveglianza e controllo degli accessi è consentito solamente agli autorizzati al trattamento e all'eventuale responsabile (esterno) se individuato.
2. Gli autorizzati al trattamento devono trattare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni dello stesso titolare.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo soggetti svolgenti attività rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale autorizzato addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il personale addetto alla manutenzione degli impianti si deve attenere alle istruzioni riportate nell'accordo sottoscritto dalla ditta di appartenenza, nominata responsabile del trattamento.
5. Gli addetti ad altre operazioni possono operare nei locali solo se autorizzati o in presenza di autorizzati dell'Ente sulla base delle istruzioni impartite dal titolare.

Art. 11 - Autorizzati al trattamento nell'ambito della gestione degli impianti di videosorveglianza del traffico urbano e di videosorveglianza e controllo degli accessi degli immobili comunali

1. Il titolare individua gli autorizzati al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. Gli autorizzati devono essere individuati tra gli operatori che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Gli autorizzati all'accesso alla Centrale della Mobilità devono essere individuati tra il personale designato quale operatore di centrale in servizio presso la medesima.
4. Con la lettera di autorizzazione, sono affidati ai singoli autorizzati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi devono essere istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. A seguito autorizzazione, vengono fornite a stretto uso personale agli autorizzati, che ne divengono i custodi, le password e le chiavi di accesso alle sale operative ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art. 12 - Accesso ai sistemi da parte degli autorizzati al trattamento

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito agli autorizzati, come indicato nei punti precedenti.
2. Gli autorizzati vengono dotati di credenziali di accesso al sistema che è fornito di "log" per l'estrazione delle immagini, da conservarsi per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.
3. I soggetti individuati per il controllo dal titolare vigilano sull'accesso ai locali delle sale di controllo e ai locali che ospitano gli impianti di videosorveglianza e controllo degli accessi, custodiscono le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali raccolti attraverso gli impianti di videosorveglianza e controllo degli accessi indicati all'art. 1, devono essere:
 - a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
 - b) raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime di cui al presente regolamento, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
 - c) raccolti in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - d) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - e) conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, per le quali sono trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 2;
 - f) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. a), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. Le telecamere dei suddetti impianti consentono, tecnicamente, riprese video a colori o in bianco/nero a seconda della tecnologia del relativo impianto. Il titolare del

trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali perseguite. Le immagini delle telecamere negli impianti dotati di videoregistrazione sono conservate per un tempo non superiore a quanto stabilito nel provvedimento di ricognizione da emanarsi a cura del coordinatore, sempre nel rispetto e nei limiti indicati dagli specifici provvedimenti dell'Autorità di controllo nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14 – Obbligo di informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere sempre informati mediante appositi cartelli, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente. A tal fine il titolare utilizzerà una informativa cosiddetta di “primo” e di “secondo” livello. Quanto all'informativa di “primo livello”, il titolare utilizzerà cartelli di avvertimento, posizionati prima dell'accesso nell'area monitorata, per dare una visione di insieme del trattamento previsto in modo facilmente comprensibile. Il cartello riporterà le informazioni più importanti, comprese quelle di maggior impatto per l'interessato, mentre l'informativa per esteso, cosiddetta di “secondo livello”, verrà resa disponibile in luogo facilmente accessibile all'interessato, come il sito istituzionale dell'Ente, e dovrà contenere tutte le informazioni obbligatorie previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 15 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali e ai diritti degli interessati si richiama il Regolamento (UE) 2016/679, fermo restando quanto previsto nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza siano assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
2. Per esercitare i propri diritti l'interessato deve presentare apposita istanza scritta specificando, oltre alle proprie generalità e al motivo della richiesta, data, orario indicativo e luogo dell'evento.
3. Il titolare del trattamento ottempera alla richiesta dell'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
4. Per l'eventuale rilascio della documentazione richiesta si rimanda allo specifico provvedimento dell'Ente in materia di costi di riproduzione.

Art. 16 – Accesso ai filmati

1. L'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito in conformità alle finalità e modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.
2. Per finalità di indagine, è consentito solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria acquisire copia delle immagini in formato digitale, formulando specifica richiesta scritta, qualora non abbiano accesso diretto alle immagini.
3. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
4. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere copia digitale dei filmati della videosorveglianza presentando formale e specifica richiesta.
5. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere formalmente che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. La richiesta deve obbligatoriamente pervenire entro i termini di conservazione previsti, onde evitare la cancellazione delle immagini. Spetta all'Organo di polizia in questione procedere a presentare formale richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta dovrà comunque pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
6. Possono essere divulgate, in casi eccezionali, immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato, al fine di non consentire l'identificazione dei soggetti.

Art. 17 – Comunicazione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Verona ad altro titolare, per compiti di interesse pubblico, diversi da quelli particolari e giudiziari, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico o di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 18 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, devono essere cancellati i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento.

Sezione II

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 19 – Misure di sicurezza

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali connesso all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza indicati all'art. 1 devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento.
2. La valutazione dell'adeguato livello di sicurezza tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e nel Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è il competente dirigente che esercita le funzioni per conto del titolare.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento si intendono automaticamente decaduti in caso di contrasto con la normativa in materia di trattamento dei dati personali e dovranno essere eventualmente aggiornati.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva. Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto comunale, al fine di garantirne la generale conoscibilità.